



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Bando per la concessione di contributi selettivi alle opere cinematografiche realizzate in regime di coproduzione o di compartecipazione internazionale in cui la partecipazione italiana alla produzione sia di carattere minoritario – Anno 2020

Il Direttore Generale

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede che l’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo promuova le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all’estero;

Visto altresì l’articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 220/2016, che prevede che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, tra le altre cose, promuova le attività di internazionalizzazione del settore, e la lettera h) del medesimo comma, che prevede che il Ministero conceda contributi per il finanziamento di attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2020, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2020”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera b), che assegna euro 5.000.000,00 per il sostegno alle coproduzioni cinematografiche minoritarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Visto il decreto 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, e successive modificazioni;

emana il seguente bando

Articolo 1

Oggetto, risorse e definizioni

1. Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2020, alla produzione di opere cinematografiche di lungometraggio realizzate in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione internazionale **in cui la partecipazione dell’impresa italiana sia minoritaria rispetto alla partecipazione dell’impresa non italiana che possiede la quota più alta di diritti di proprietà sull’opera.**
2. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al comma precedente sono pari ad euro 5.000.000,00, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto di riparto del Fondo citato in premessa, e sono suddivise in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 2.500.000,00 per ciascuna sessione.
3. Nel caso le richieste presentate ovvero approvate in ciascuna sessione di valutazione non esauriscano le risorse previste, la dotazione finanziaria non assegnata può essere allocata, a giudizio della commissione di cui all’articolo 4, comma 1, in altra sessione di valutazione del presente bando.
4. Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016. In particolare, si intende per:
 - a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - b) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
 - c) «film» ovvero «opera cinematografica»: l’opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- d) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
- e) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- f) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
- g) «opera puramente finanziaria»: l'opera audiovisiva realizzata in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione internazionale ovvero in produzione internazionale in cui la partecipazione finanziaria dell'impresa italiana alla realizzazione dell'opera non è proporzionata alla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - i. apporto artistico e tecnico;
 - ii. fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia;
 - iii. realizzazione dell'opera o di parte di essa sul territorio italiano;
- h) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- i) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- j) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- k) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di scadenza del presente bando, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- l) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
 - m) «lungometraggio»: l'opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti;
 - n) «film difficile»: i film che, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, possono cumulare aiuti pubblici entro la misura massima del 100% del costo di produzione.
5. Ai fini del presente bando, le imprese sono così definite:
- a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
 - c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in Paesi non europei;
 - d) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
 - e) «produttore indipendente» l'operatore della comunicazione europeo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici”, e successive modificazioni, che svolge attività di produzioni audiovisive e che non è controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
 - i. per un periodo di tre anni non destina più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero
 - ii. è titolare di diritti secondari;
6. Ai fini del presente bando, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
 - b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
 - d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
 - e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
 - f) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;
7. Ai fini del presente bando si intende per:
- a) «capofila»: nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane ovvero da reti di imprese, l'impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti. Il capofila, altresì, apporta le modifiche ai progetti presentati, inoltra la richiesta di erogazione dei contributi ed è l'unico destinatario delle comunicazioni della DGCA;
 - b) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
 - c) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 2

Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. La richiesta di contributo può essere presentata da un'impresa cinematografica o audiovisiva italiana, anche in associazione con altre imprese cinematografiche o audiovisive italiane, nell'ambito di un rapporto di coproduzione internazionale o di compartecipazione internazionale.
2. Le imprese italiane richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
 - a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 - b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera cinematografica cui è correlato il beneficio;
 - c) non essere qualificabili come imprese non europee;
 - d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
 - e) operare con il codice Ateco 59.1;
 - f) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando.
 - g) non configurarsi come associazioni culturali o fondazioni senza scopo di lucro.
3. Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata, a pena di inammissibilità, ciascuna impresa associata italiana deve possedere i requisiti di cui al comma 2.
4. Entro la data di richiesta del contributo, l'opera, a pena di inammissibilità, deve avere ottenuto la nazionalità italiana provvisoria quale opera in coproduzione o compartecipazione internazionale. L'opera inoltre deve rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri finanziari:
 - a) le imprese di produzione italiane detengono una quota dei diritti sull'opera non inferiore al 20 per cento, ridotta al 10 per cento in caso siano coinvolte imprese di più di due Paesi;
 - b) le fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione relativo alla quota di proprietà del coproduttore maggioritario sono confermate e certificate, alla data di presentazione della richiesta di contributo, per almeno il 50 per cento della quota maggioritaria medesima.
5. Le opere devono essere realizzate prevedendo, a pena di inammissibilità, adeguati strumenti tesi a favorirne la fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, con particolare riferimento all'audiodescrizione e alla sottotitolazione.
6. Non sono ammesse richieste di contributo per opere:
 - a) che hanno beneficiato di contributi alla produzione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004 o dell'articolo 26 della legge 220/2016;
 - b) che hanno beneficiato del fondo bilaterale Italia – Francia per le coproduzioni;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- c) che si qualificano come opere in produzione internazionale o in coproduzione puramente finanziaria;
 - d) indicate all'articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017, e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
 - e) i cui materiali artistici siano scritti in una lingua diversa dall'italiano o dall'inglese ovvero non siano corredate da traduzione in italiano;
 - f) i cui diritti di proprietà, per la quota riconducibile alle imprese italiane, sono in capo per la maggior parte a soggetti qualificabili come produttori non indipendenti;
 - g) per le quali, alla data di scadenza della sessione di valutazione:
 - i. sia stato richiesto il nulla osta per la proiezione in pubblico o la verifica della classificazione delle opere ai fini della tutela dei minori;
 - ii. siano state diffuse al pubblico in Paesi diversi dall'Italia;
 - iii. sia stata richiesta ovvero ottenuta la nazionalità italiana definitiva.
7. I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con i contributi alla produzione di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e con i contributi alla produzione del Bando di co-produzione Italia – Francia.

Articolo 3

Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
 - a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online DGCOL, disponibile all'indirizzo www.doc.beniculturali.it, di seguito: "piattaforma DGCOL";
 - b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o, in caso di domanda presentata in forma congiunta, del capofila;
 - c) completa della documentazione prevista al successivo comma 3;
 - d) presentata entro i seguenti termini perentori:
 - i. prima sessione: dal 28 settembre 2020 al 20 ottobre 2020, ore 23.59;
 - ii. seconda sessione: dal 9 novembre 2020 al 1 dicembre 2020, ore 23.59.
2. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
3. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) *soggetto*;
 - b) *sceneggiatura*; in caso di progetti di documentario, *trattamento*;
 - c) *profilo dei personaggi*;
 - d) in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard*;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- e) in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d'autore, *contratto, ovvero opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo dell'opera originaria*;
 - f) budget complessivo del progetto di produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo;
 - g) *piano di lavorazione* ovvero indicazione del numero delle settimane di lavorazione e dei luoghi delle riprese, secondo le specifiche indicate nella piattaforma;
 - h) *relazione artistica del regista e relazione analitica dell'impresa di produzione* sull'impianto produttivo del progetto e le potenzialità distributive dell'opera finale;
 - i) *contratto di coproduzione internazionale* ovvero *deal memo*;
 - j) in caso di progetti riconducibili a più soggetti di nazionalità italiana, *delega al capofila* a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti.
4. I soggetti richiedenti devono altresì allegare:
- a) profilo breve e *curriculum dell'impresa*;
 - b) profilo breve del regista ovvero dei registi e *curriculum vitae degli autori* della regia, del soggetto e della sceneggiatura.
5. I soggetti richiedenti possono presentare:
- a) dichiarazioni d'interesse degli interpreti principali a partecipare all'opera;
 - b) curriculum vitae del direttore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista e delle altre figure del cast artistico e tecnico previste;
 - c) altri materiali artistici quali *storyboard, moodboard*;
 - d) dati di produzione, fra i quali troupe, location e industrie tecniche.
6. Tutti i materiali redatti in una lingua diversa dall'italiano o dall'inglese devono essere accompagnati dalla relativa traduzione asseverata ovvero da traduzione e dichiarazione sostitutiva atto notorio rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal produttore italiano che attesti la sua conformità all'atto originario.

Articolo 4

Valutazione delle richieste

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti e la correttezza della documentazione presentata, le richieste di contributo ammesse sono valutate da un'apposita commissione composta da cinque esperti di comprovata qualificazione e professionalità, nominata con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo.
2. La commissione valuta le richieste di contributo sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 1 allegata:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- a) qualità e originalità della sceneggiatura, ovvero del soggetto, nonché degli altri materiali artistici di cui all'articolo 3 del bando;
 - b) visione e stile del regista, linguaggio cinematografico proposto, con riferimento in particolare alla innovatività rispetto al genere cinematografico di riferimento;
 - c) qualità dell'apporto del cast artistico e tecnico all'opera cinematografica;
 - d) potenziale di diffusione e fruizione dell'opera nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche nei Paesi coproduttori e in Paesi terzi, e coerenza fra progetto cinematografico e pubblico potenziale di riferimento;
 - e) coerenza tra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario con gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma;
 - f) impegno a strutturare rapporti di reciprocità tra le imprese italiane e le imprese straniere produttrici dell'opera e originalità della struttura coproduttiva.
3. Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti, di cui almeno 60 punti derivanti dai criteri indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora non si raggiunga il punteggio minimo di 60 punti sui citati criteri a), b), c) e d) non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione ai criteri e) ed f) del presente bando.
 4. La DGCA svolge l'attività istruttoria delle domande presentate e fornisce supporto amministrativo, tecnico e logistico alla commissione. A tal fine, può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria a verificare il possesso dei requisiti previsti nel presente bando nonché ad assicurare un efficace supporto al processo decisionale della commissione.
 5. La commissione provvede ad attribuire i punteggi, a stilare la relativa graduatoria e ad indicare la misura del contributo assegnato.

Articolo 5

Misura del contributo e costi ammissibili

1. L'entità del contributo è determinata dalla commissione sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto del costo ammissibile e del piano finanziario del progetto medesimo, e non può superare il 60 per cento dei costi ammissibili entro la quota di proprietà delle imprese italiane per un ammontare massimo di contributo pari a euro 300.000.
2. Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 2 allegata al presente bando, come ulteriormente specificati nell'apposita modulistica, e che siano:
 - a) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
 - b) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti.
3. Non sono ammissibili i costi relativi allo sviluppo e la pre-produzione, nel caso in cui il progetto presentato abbia beneficiato dei contributi di cui all'articolo 7 del DM contributi



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

selettivi del 31 luglio 2017 ovvero di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche.

4. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale Cinema e Audiovisivo provvede all'approvazione delle graduatorie e all'assegnazione dei contributi.

Articolo 6

Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo

1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
 - a) il beneficiario, non prima di novanta giorni dall'inizio delle riprese e comunque entro dodici mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 4, può richiedere un acconto del 60% del contributo assegnato. Il termine dei dodici mesi può essere prorogato per una sola volta di 6 mesi per gravi e documentati motivi;
 - b) la DGCA eroga l'acconto entro sessanta giorni;
 - c) entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, elevati a trentasei mesi per le opere di animazione, a pena di decadenza dell'intero contributo assegnato, l'impresa beneficiaria presenta alla DGCA la richiesta definitiva del contributo e la richiesta definitiva di riconoscimento della nazionalità italiana; tali termini possono essere prorogati:
 - i. previa approvazione da parte della commissione, laddove il progetto di opera cinematografica preveda, sin dalla sua origine, per le sue intrinseche caratteristiche, un periodo di realizzazione maggiore;
 - ii. per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA;
 - d) la richiesta di cui alla lettera c) deve contenere, a pena di decadenza:
 - i. la dichiarazione di avvenuta consegna dell'opera realizzata; la consegna deve avvenire presso gli uffici della DGCA e l'opera consegnata deve rispettare le specifiche tecniche di cui all'articolo 4 del DM 31 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche" ovvero le specifiche contenute nella piattaforma;
 - ii. il consuntivo dei costi di produzione con *attestazione di effettività delle spese sostenute* dalle imprese di produzione italiane, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- iii. il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con *attestazione*, per la quota italiana, *della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario, ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;*
 - iv. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo per la sola quota italiana;
 - v. i dati e le informazioni contenute nella piattaforma DGCOL, relative, fra l'altro, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione totali, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano e all'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
 - vi. *contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera* in sala cinematografica avente i requisiti minimi previsti dall'articolo 2 del DM 14 luglio 2017 e successive modifiche; nel caso di opera cinematografica distribuita direttamente dallo stesso produttore, *piano di distribuzione e contratti, ovvero accordi stipulati per la distribuzione in sala cinematografica;*
 - vii. per ciascuno dei soggetti richiedenti, *Allegato 1* - l'attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando;
 - viii. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta, *delega al capofila.*
2. La DGCA eroga il contributo entro novanta giorni dalla consegna della documentazione completa, ad esito positivo dell'istruttoria e comunque solo dopo il riconoscimento della coproduzione o compartecipazione internazionale.
 3. Non si procede all'erogazione degli acconti ovvero del saldo se il soggetto beneficiario non ha provveduto alla definizione di tutte le istanze relative a contributi concessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche ovvero ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 220 del 2016.
 4. Nel caso in cui siano assegnati al medesimo soggetto, ai sensi della legge n. 220 del 2016, un contributo per un importo superiore a euro 150.000 annui, verrà acquisita l'informazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente bando, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

5. Per la gestione delle attività amministrative e contabili relative al presente bando, la DGCA può avvalersi di Istituto Luce Cinecittà srl.

Articolo 7

Limiti d'intensità d'aiuto

1. I contributi di cui al presente bando e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento dei costi ammissibili dell'opera audiovisiva, come definiti all'art. 54, comma 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a) del citato Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE di cui all'articolo 54, comma 7, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
 - a) opere di cui all'articolo 1, comma 4, lettere h), i), j), k) del presente bando e opere di animazione che siano state dichiarate dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente bando, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - b) opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
 - c) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente bando, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.

Articolo 8

Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
 - a) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore all'80 per cento del contributo concesso, calcolato secondo le previsioni di cui ai DM previsti all'articolo 21, comma



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- 5, della legge 220/2016 vigenti al momento del decreto di assegnazione del contributo di cui all'articolo 25, comma 5. Tale obbligo si considera assolto anche qualora in detta spesa rientrino obblighi di territorializzazione previsti da altri aiuti pubblici. Esclusivamente per cause di forza maggiore riconducibili all'emergenza sanitaria da COVID-19, previa approvazione concessa dalla commissione di cui all'articolo 4, è possibile derogare al rispetto della suddetta percentuale;
- b) comunicare tempestivamente alla DGCA, secondo le modalità previste nella piattaforma DGCOL, ogni variazione al progetto presentato e approvato;
 - c) comunicare alla DGCA, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all'opera oggetto del contributo e finalizzati all'analisi dell'impatto economico, industriale e occupazionale di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
 - d) depositare la copia campione dell'opera presso la Cineteca nazionale, ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche";
 - e) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
2. Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l'obbligo di inserire, nei titoli di testa, il logo del Ministero, su cartello separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del logo del produttore medesimo.
 3. Il beneficiario si dichiara consapevole, ed accetta, che la DGCA può utilizzare gratuitamente tutta o parte dell'opera realizzata, inclusi eventuali materiali promozionali audiovisivi, per finalità di promozione culturale, di valorizzazione del patrimonio e di promozione dell'immagine dell'Italia anche a fini turistici. In caso di utilizzo totale dell'opera, le modalità e i termini di utilizzo sono concordati con il produttore.
 4. In caso di interruzione irreversibile delle riprese e di assoluta impossibilità di completamento delle medesime a causa COVID-19, in deroga alle disposizioni e agli adempimenti connessi e relativi al completamento dell'opera, previsti nel presente bando, l'importo del contributo concesso è riconosciuto non oltre il limite dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati e tenuto conto degli eventuali altri aiuti pubblici riconosciuti all'opera.

Articolo 9

Revoca e decadenza



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la commissione ritenga che l'opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l'opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede richiesta definitiva.
3. Il contributo decade qualora:
 - a) all'opera non venga approvata la coproduzione o compartecipazione internazionale ovvero non venga riconosciuta la nazionalità italiana in via definitiva;
 - b) la quota di proprietà delle imprese italiane diventi maggioritaria rispetto alle quote delle imprese non italiane coprodottrici dell'opera;
 - c) vengano meno i requisiti previsti all'articolo 2;
 - d) non vengano rispettati i termini e le condizioni previsti all'articolo 6;
 - e) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all'articolo 8;
 - f) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
 - g) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l'indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi;
 - h) non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modificazioni, recante, fra l'altro, l'individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive.
4. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi ammissibili indicati nel preventivo.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Articolo 10

Controlli e sanzioni

1. La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.

2. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.

Articolo 11

Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni:
 - a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
 - b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza.
2. I soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall'articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari.

Roma,

Il Direttore Generale
Dott. Nicola Borrelli



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

TABELLA 1 – Criteri di valutazione per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di coproduzione internazionale ovvero di compartecipazione internazionale

A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto (max 35 punti)

1. Originalità della storia, solidità, tono e ritmo della struttura narrativa;
2. Innovatività del linguaggio cinematografico proposto;
3. Qualità della scrittura, capacità di elaborazione drammaturgica, sviluppo e approfondimento dei personaggi, dei dialoghi, e coerenza tra le diverse componenti (idea, struttura, personaggi e dialoghi);
4. Tecnica dell'animazione utilizzata (animazione);
5. Sceneggiatura beneficiaria di contributi selettivi;
6. Opera il cui progetto di sviluppo e pre-produzione abbia ottenuto un contributo selettivo ai sensi dell'articolo 7 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017.

B) Visione e stile del regista, linguaggio cinematografico proposto, con riferimento in particolare alla innovatività rispetto al genere cinematografico di riferimento (max 15 punti)

1. Originalità della visione del regista;
2. Qualità e originalità del linguaggio cinematografico;
3. Coerenza e originalità dello stile del regista;
4. Grado di innovazione della visione, del linguaggio e dello stile del regista rispetto al genere cinematografico;
5. Qualità dell'approccio grafico (per l'animazione).

C) Qualità dell'apporto del cast artistico e tecnico all'opera cinematografica (max 10 punti)

1. Curricula della squadra artistica (regia, sceneggiatura, attori);
2. Curricula della squadra tecnica (fotografia, montaggio, scenografia, musiche, costumi);
3. Curriculum della società di produzione, del produttore e dei coproduttori e distributori nazionali e internazionali;
4. Curricula del team creativo, premi ottenuti, coerenza nella scelta del team creativo rispetto alla qualità creativa richiesta dal progetto (animazione);
5. Grado di coinvolgimento di talenti e tecnici di nazionalità italiana nel cast tecnico artistico complessivo dell'opera.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

D) Potenziale di diffusione e fruizione dell'opera nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche nei Paesi coproduttori e in Paesi terzi, e coerenza fra progetto cinematografico e pubblico potenziale di riferimento (max 20 punti)

1. Presenza di eventuali distributori nazionali e internazionali ovvero di altri fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e internazionali (eventuali lettere di intenti o accordi firmati con distributori cinematografici, emittenti televisive, piattaforme VOD e altri fornitori di servizi media audiovisivi);
2. Potenziale artistico del film (requisiti artistici per la selezione ai festival, strategia e tempistiche di presentazione alle manifestazioni specializzate in Italia e all'estero);
3. Innovatività delle strategie di diffusione e distribuzione dell'opera, con particolare riferimento all'individuazione del pubblico nazionale ed internazionale di riferimento;
4. Predisposizione di sottotitoli in una o più lingue straniere;
5. Potenzialità dell'opera di diventare un veicolo di diffusione della creatività, autorialità e del patrimonio culturale italiano all'estero.

E) Coerenza fra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario con gli elementi di cui alle lettere A), B), C) e D) (max 10 punti)

1. Coerenza delle componenti artistiche e tecniche del progetto;
2. Congruità del progetto di produzione con il preventivo e il piano finanziario;
3. Livello di copertura finanziaria, anche con riferimento ad investimenti diretti da parte dei produttori, ad altri finanziamenti pubblici, a finanziamenti esterni e all'eventuale vendita o prevendita di diritti dell'opera;
4. Qualità dei partner coinvolti (coproduttori, investitori, broadcaster, consulenti);
5. Innovazione e coerenza delle tecnologie utilizzate con il progetto.

F) Reciprocità e paesi coproduttori (max 10 punti)

1. Esistenza comprovata di rapporti preesistenti o altra documentazione comprovante l'impegno a instaurare rapporti di reciprocità con il produttore maggioritario;
2. Originalità dell'assetto coproduttivo in termini di mancanza di consuetudine coproduttiva con i paesi coinvolti e numero di paesi coinvolti.

Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti, di cui almeno 60 punti derivanti dai criteri indicati alle lettere A), B), C) e D).



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

TABELLA 2– Costo complessivo e costo ammissibile per la produzione di opere cinematografiche

- A) Scrittura e acquisto diritti**
- B) Regia**
- C) Cast artistico**
- D) Pre-produzione e produzione**
- E) Animazione**
- F) Post-produzione e lavorazioni tecniche**
- G) Spese varie (non ammissibili)**
- H) Spese generali (non ammissibili)**



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

ALLEGATO 1

**REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

(articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto....., nato a il
....., residente in, via
....., in qualità di legale rappresentante dell'impresa
....., con sede legale in, con
codice fiscale/P.I , consapevole delle sanzioni civili,
amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che l'impresa

- è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna;
- applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
- rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
- possiede una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- possiede la capacità di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
- non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo 28/2004;
- non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
- non è sotto procedura fallimentare, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione di attività e non si trova in situazioni analoghe risultanti da procedure della medesima natura esistenti nell'ambito delle legislazioni e ordinamenti nazionali;
- non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

il sottoscritto
DICHARA

- che tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatte e corrispondenti al vero;
- di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;
- di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale.

CON RIFERIMENTO AI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO DICHARA INOLTRE:

- il soggetto richiedente ha sede legale o unità operativa nello Spazio Economico Europeo;
- il soggetto richiedente è soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, o per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
- opera con il codice Ateco 59.1;
- il soggetto richiedente NON si configura come associazione culturale o fondazione senza scopo di lucro.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

**IN SEDE DI RICHIESTA DEFINITIVA, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE
INOLTRE DICHIARARE:**

- che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla realizzazione del progetto o dell'opera finanziata;
- che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva trovano riscontro nella documentazione in possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e tributaria;
- che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
- che tutti i compensi dovuti agli autori coinvolti nella realizzazione dell'opera sono stati pagati secondo i termini previsti nel relativo contratto;
- che i dati riportati nel piano finanziario definitivo sono riferiti all'opera o al progetto finanziato e i relativi movimenti sono debitamente registrati nelle scritture contabili;
- che tutte le spese sono state effettivamente pagate con modalità conformi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- che i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta definitiva sono esatti e corrispondenti al vero.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo